

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 70**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SPECCHIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001**

—————

Utilizzo di materiali contenenti amianto, sottoposti a trattamenti di vetrificazione, ceramizzazione o a modifica della matrice cristallina come inerti per ripristini ambientali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, ossia il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che i rifiuti pericolosi contenenti amianto, indicati come RCA, possano essere avviati tal quali in discariche di categoria di tipo 2C o in impianti di stoccaggio per il trattamento con successivo smaltimento in discarica. Se ne deduce che l'amianto sotto forma di fibra libera, in fiocchi, in corda, ancorché trattato anche con tecnologie che ne modificano la struttura chimica (vetrificazione, ceramizzazione, eccetera) rendendo le fibre diverse, meno inalabili,

non più pericolose, in nessun caso può essere riciclato quale materiale inerte in edilizia o per rilevati stradali. Lo smaltimento obbligatorio dell'amianto, tal quale è o di quello trattato, ha creato finora situazioni di monopolio sul mercato nazionale facendo conseguentemente lievitare i costi associati allo smaltimento stesso. La presente proposta considera la possibilità di utilizzare l'amianto trattato quale materiale inerte per operazioni di ripristino ambientale o per usi edili purchè, a seguito dei trattamenti, ne venga certificata la non pericolosità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Campo di applicazione)*

1. La presente legge si applica ai rifiuti contenenti amianto (RCA) e classificati pericolosi secondo i codici del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) 06.07.01 e 17.06.01.

## Art. 2.

*(Obbligo dei trattamenti)*

1. Al fine del loro riutilizzo e riciclo come materiali inerti, i rifiuti contenenti amianto sono obbligatoriamente sottoposti a trattamenti ad alta temperatura che ne modificano totalmente la struttura cristallina rendendo le fibre non pericolose né inalabili.

## Art. 3.

*(Tipologie di trattamento)*

1. Sono da considerarsi valide quelle tecnologie in grado di operare ad alte temperature trasformando la matrice «amianto» in materiali ceramici o vetrificati.

## Art. 4.

*(Autorizzazione all'utilizzo dei materiali di amianto trattato)*

1. L'utilizzo dei trattamenti di cui all'articolo 3 è autorizzato dalla regione, previa presentazione di idonea documentazione tecnico-sperimentale da parte del soggetto che intende farvi ricorso attestante la non pericolosità del materiale trattato.

Art. 5.

*(Modifiche al decreto del Ministro  
dell'ambiente 5 febbraio 1998)*

1. Il Ministro dell'ambiente provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad apportare, con proprio decreto, le opportune modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998.